



## ELEMENTI DI RISCONTRO

**Interpellanza parlamentare 2-00268 del 9 novembre 2023, presentata dall'On. Rampelli concernente attività dell'Autorità nazionale anticorruzione.**

L'interpellanza 2-00268 del 9 novembre 2023, presentata dall'On. Rampelli, ha per oggetto le politiche per il personale tenute dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Nella stessa, si riportano asserite illegittimità, riferite da alcuni esponenti sindacali, riguardanti le procedure di reclutamento del personale avviate dall'Autorità nel corso degli anni 2020-2021, che sarebbero avvenute al di fuori delle selezioni concorsuali ed in deroga all'art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001. Si rileva, peraltro, l'unilaterale adozione del Piano dei fabbisogni da parte dell'Amministrazione e il mancato avvio della procedura concorsuale per il personale con qualifica dirigenziale dallo stesso prevista.

Ulteriori doglianze sono formulate, inoltre, con riguardo al conferimento dell'incarico di Segretario Generale dell'Autorità, intervenuto senza il previo esperimento di una procedura di selezione pubblica, nonché in relazione a presunte condotte dirette ad impedire e limitare l'esercizio dell'attività sindacale dei suddetti esponenti sindacali, con riferimento all'operato dell'Autorità in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7725 del 2022, emessa nel giudizio promosso dalla Federazione UGL Authority ANAC in relazione al primo inquadramento del personale nell'ordinamento di cui all'art. 52-quater del D.L. 50/2017.

Si tratta di affermazioni non veritiere. L'ANAC, infatti, sostiene da tempo e con convinzione la rilevanza delle politiche di rinnovamento generazionale dei funzionari pubblici che, premiando merito e competenza, costituiscono uno strumento cardine per influire sulla qualità dell'agire pubblico nel lungo termine.

In coerenza con tale prospettiva, l'Autorità ha sempre provveduto al reclutamento di personale adeguato alla specificità delle proprie funzioni istituzionali attraverso rigorose selezioni concorsuali.

Appaiono, pertanto, prive di fondamento le doglianze formulate da taluni esponenti del sindacato UGL e riportate nell'interpellanza, con riferimento alle assunzioni di personale avvenute nel corso degli anni 2020 - 2021, nonché alla prossima indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale.

Con riferimento a quest'ultima selezione concorsuale, il Consiglio nell'Adunanza del 4 aprile 2023 ha disposto: " *il numero dei posti messi a concorso verrà definito anche in relazione alla costituzione di nuovi Uffici conseguente alle competenze attribuite all'Autorità dal nuovo Codice dei Contratti.*" Coerentemente, il paragrafo conclusivo del Piano dei Fabbisogni dedicato alla programmazione delle assunzioni prevede,



testualmente: " *Alla luce delle procedure selettive in corso di svolgimento, delle deliberazioni assunte dal Consiglio da ultimo in data 04.04.2023[...] si procederà alle assunzioni*". Orbene, la necessità di attendere il compimento del processo di revisione organizzativa per l'indizione della procedura concorsuale relativa al personale con qualifica dirigenziale, non solo risponde ad ovvie esigenze di buona gestione e corretta amministrazione, ma era stata rappresentata *ab origine* dal Consiglio.

Giova osservare, peraltro, che, contrariamente a quanto asserito dai suddetti esponenti sindacali, le previsioni del Piano dei fabbisogni sono state oggetto di confronto con le Rappresentanze sindacali, come dimostrano le note di osservazioni formulate al riguardo, anche da UGL Authority (nota prot. n. 76093 del 26.09.2022), espressamente richiamate dalla delibera n. 171 del 19 aprile 2023 di adozione del Piano.

Nessuna irregolarità è ravvisabile, d'altra parte, in relazione alle procedure di mobilità indette dall'Autorità. Infatti, fermo restando il carattere di residualità di tale forma di reclutamento, che risulta pienamente coerente con le decisioni assunte dal Consiglio nella delibera n. 171 del 19 aprile 2023, appare opportuno rilevare che l'indizione di tali procedure non sterilizza il rigore della selezione. Pertanto, agendo nel perimetro della piena legittimità, con delibera n. 480 del 13 settembre 2023 il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di scorrere di una posizione la graduatoria della procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di Dirigente amministrativo di II fascia, indetta con delibera n. 604 del 31 agosto 2021. Al riguardo, tuttavia, il clima di incertezza venutosi a creare a seguito della proposizione di un ricorso giurisdizionale da parte di alcune Organizzazioni sindacali ha indotto l'unico dirigente idoneo, utilmente collocato in graduatoria, a revocare l'assenso al trasferimento per mobilità volontaria, con conseguente decadenza dal diritto all'assunzione.

Del tutto pretestuosi appaiono, inoltre, i rilievi sindacali mossi in ordine al conferimento dell'incarico di Segretario Generale dell'Autorità. Infatti, in ragione del rapporto fiduciario che deve sussistere tra l'Organo di indirizzo e il vertice della gestione amministrativa, l'art. 16 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità dispone: " *L'incarico di Segretario Generale è conferito dal Consiglio, su proposta del Presidente, a soggetto individuato tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in relazione agli obiettivi da perseguire e alle materie di competenza dell'Autorità ovvero tra i dirigenti di ruolo dell'Autorità con almeno cinque anni di servizio nella qualifica.*" La previsione si pone in linea con gli ordinamenti delle altre Autorità indipendenti, nonché con la disposizione dell'art. 19, comma 8, del d.lgs. 165/2001. La *ratio* che sorregge tali norme si rinviene nell'esigenza di assicurare coesione e sinergia con l'Organo di indirizzo politico, al fine di consentire il buon andamento dell'attività di direzione dell'ente.



In osservanza alle previsioni regolamentari dell'Autorità, pertanto, il Consiglio ha designato il 1° marzo 2021 il Consigliere Renato Catalano, in considerazione della comprovata esperienza professionale in materia di contratti pubblici, maturata fra l'altro come Direttore dell'apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e di quello del Ministero dell'Economia, oltre che come Presidente della Consip. A seguito delle dimissioni rassegnate dal Cons. Renato Catalano il 30 novembre 2022, le funzioni di Segretario generale sono state svolte dall'unico dirigente generale nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, fino a che è stato effettivamente presente in ANAC, essendo poi intervenuto il suo collocamento in quiescenza. Dal 1° febbraio 2023 l'incarico di Segretario Generale è stato quindi conferito all'Ing. Filippo Romano, già dirigente generale dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) e ora dirigente dei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in ragione della relevantissima esperienza maturata negli oltre ventiquattro anni di dirigenza nel settore e nella particolare rilevanza delle attività svolte durante la sua carriera, che trovano conferma altresì nel suo pregresso inquadramento al livello più alto tra i dirigenti dell'Autorità. Peraltro, sotto il profilo economico, la designazione di un dirigente di ruolo per l'incarico di Segretario Generale, innestandosi su un rapporto di lavoro subordinato già esistente, ha comportato un significativo risparmio per l'Autorità. Tenuto conto delle medesime motivazioni, e degli ottimi risultati conseguiti, il Consiglio, nell'adunanza del 17 gennaio 2024, ha confermato l'ing. Romano nell'incarico di Segretario Generale, espressamente prevedendo, con riferimento al suo trattamento economico, che lo stesso continuerà a percepire il trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente dei ruoli dell'Autorità, senza che siano previste indennità aggiuntive.

Fermo quanto appena rilevato, deve evidenziarsi l'inconferenza delle ulteriori contestazioni sollevate in merito alla condotta del Segretario Generale, che, secondo quanto asserito da fonti sindacali, avrebbe determinato la proclamazione dello stato di agitazione. Al riguardo, si richiama il provvedimento con il quale l'Autorità, in vista dell'entrata in vigore della digitalizzazione degli appalti il 1° gennaio 2024, sancita dal d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, ha disposto l'efficientamento delle attività di contact center attraverso la costituzione di una *task force* interna, al fine di porre rimedio alle criticità legate ai costi del servizio, considerato il notevole incremento di richieste registratosi per effetto delle novità normative. Con successivo provvedimento del 21 novembre 2023, al fine di dare piena ed efficace attuazione all'obiettivo di innalzare l'efficienza dei servizi erogati attraverso il contact center, si è disposto che le unità di personale formate a tale scopo assicurino la prioritaria trattazione delle richieste di intervento che provengono dall'esterno.

Inoltre, sembra opportuno ribadire quanto già rappresentato alla Presidenza del Consiglio nella nota trasmessa il 21.10.2022 prot. n. 85528, al fine di rivendicare la piena legittimità delle delibere adottate in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7725 del 2022, emessa nel giudizio promosso dalla



Federazione UGL Authority ANAC in relazione al primo inquadramento del personale nell'ordinamento di cui all'art. 52-quater del D.L. 50/2017.

Con la sentenza n. 7725/2022 il Consiglio di Stato, discostandosi dalle statuizioni del giudice di prime cure, ha stigmatizzato il criterio di primo inquadramento adottato dall'Autorità, evidenziando che l'applicazione del criterio della contiguità economica - trasfuso nell'Allegato n. 3 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC - ha pregiudicato l'esperienza acquisita, la professionalità e il bagaglio culturale maturati negli anni dal personale.

L'Autorità si è attivata con sollecitudine al fine di ottemperare all'anzidetta pronuncia. Al riguardo, il Consiglio dell'Autorità nelle adunanze del 20 e del 28 settembre 2022 ha deliberato di «avviare il confronto, innanzitutto con i ricorrenti e UGL, anche per quanto attiene al riconoscimento degli arretrati, aprendo poi il confronto a tutte le OO.SS., per l'applicazione delle nuove tabelle per il futuro, sempre nei limiti di quanto consentito al fine di garantire la sostenibilità economico/finanziaria nel tempo di quanto proposto».

Al fine di dare tempestiva esecuzione al *decisum*, l'Autorità ha elaborato la proposta di reinquadramento in ossequio alle coordinate espresse dal Consiglio di Stato, dunque, secondo il criterio della contiguità giuridica, che si esplica nel riconoscimento della professionalità maturata dal personale in servizio nel corso della propria carriera, così da valorizzare e differenziare, con ragionevolezza e proporzionalità, il personale sulla base del rispettivo percorso professionale, tenendo conto altresì della compatibilità economica e di bilancio.

Invero, relativamente alla scelta dei criteri utilizzati per dare esecuzione alla sentenza n. 7725/2022, **l'Autorità ha dovuto tenere conto, nelle proprie scelte discrezionali, delle esigenze di sana gestione finanziaria e di razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto del criterio dell'economicità.**

**L'oculata azione dell'Autorità, infatti, è stata tesa ancora una volta a soddisfare le legittime aspettative del personale e al contempo garantire la stabilità finanziaria futura dell'ANAC.**

Il principio del buon andamento di cui all'art 97 Cost. impone all'Amministrazione l'obbligo di fare un uso diligente ed economico delle proprie risorse. In virtù di tale principio, l'Autorità si è adoperata al fine di ottemperare all'anzidetta pronuncia in modo efficiente e con il minor dispendio possibile di risorse.

L'intera operazione di reinquadramento del personale richiesta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, invero, ha comportato un notevole esborso finanziario, pari a diversi milioni di euro, determinando un impatto economico-finanziario a regime di notevole aggravio per l'Ente.



Nelle tabelle allegate sono riportati i dati (aggregati e/o suddivisi per categoria professionale), relativi alla spesa complessiva aggiuntiva sostenuta dall'ANAC, con riferimento all'arco temporale 2020-2026 in ottemperanza all'anzidetta pronuncia.

L'O.S. UGL Authority [reclamando] per i suoi iscritti il diritto all'inquadramento nei livelli più alti della nuova scala stipendiale. L'eccessiva onerosità delle rivendicazioni formulate, oltre ad apparire del tutto anacronistica nella contingente situazione economica, mette in luce l'assoluta divergenza tra le proposte avanzate da UGL Authority e gli interessi perseguiti dall'Autorità.

Preso atto del mancato raggiungimento di un accordo con le OO.SS., considerata la necessità e l'urgenza di provvedere, l'Autorità ha adottato la Delibera n. 465 del 12 ottobre 2022, che tiene conto della proposta dell'Amministrazione di primo inquadramento giuridico ed economico del personale ANAC, cui hanno fatto seguito i provvedimenti individuali di inquadramento per ciascun dipendente.

Vista la rilevanza e la delicatezza della vicenda, a fronte di una situazione già inasprita da un notevole livello di conflittualità e foriera di ulteriore e pregiudizievole contenzioso, l'Autorità ha ritenuto opportuno proporre ricorso per ottemperanza al Consiglio di Stato ex art. 112, comma 5, c.p.a., al fine di verificare la conformità del proprio operato alle coordinate indicate dal giudice amministrativo, oltre che ai parametri di buon andamento.

D'altra parte, anche la Federazione UGL Authority Anac ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 del c.p.a., al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria di nullità della richiamata Delibera n. 465 del 12 ottobre 2022 e degli atti e provvedimenti presupposti.

Con sentenza n. 5974 del 16.06.2023, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto dalla Federazione UGL, avendo rilevato che l'obbligo di conformarsi al giudicato era ancora *in itinere*. *"Solo all'esito dell'attività di adempimento al dictum, contenuto nella sentenza 7725/2022, può essere consentito al Giudice dell'ottemperanza di valutare se il comportamento dell'Amministrazione abbia realizzato un'ottemperanza parziale o una vera e propria violazione/elusione del giudicato."*

Alla luce di quanto osservato dal Consiglio di Stato con le due sentenze nn. 5971 e 5974 del 16.06.2023, l'Autorità ha portato a termine la procedura di nuovo primo inquadramento del personale, in aderenza al giudicato di cui alla sentenza n. 7725/2022.

Inoltre, al fine di avere un'ulteriore conferma circa la legittimità del proprio operato, l'Autorità, con nota prot. n. 57416 del 14.07.2023, ha rivolto all'Avvocatura Generale dello Stato una richiesta di parere nella quale ha



prospettato, in sintesi, l'intenzione di confermare la scelta di inquadrare il personale con le medesime modalità già declinate nella delibera n. 465/2022.

L'Avvocatura dello Stato, con nota di riscontro acquisita al prot. n. 59621 del 21.07.2023, - nel confermare la correttezza dei criteri seguiti per il nuovo inquadramento- ha manifestato perplessità in ordine alla volontà dell'ANAC di circoscrivere ai soli ricorrenti gli effetti retroattivi delle nuove tabelle retributive e il conseguente diritto al pagamento degli arretrati, in considerazione sia degli orientamenti giurisprudenziali in materia, sia degli effetti dell'annullamento scaturiti dalla sentenza 7725/2022.

Pertanto, il Consiglio dell'Autorità – alla luce del parere reso dall'Avvocatura dello Stato – ha adottato la Delibera n. 417 del 13 settembre 2023, con la quale ha confermato e reso definitivo, nei confronti di tutto il personale (ricorrente e non ricorrente nell'ambito della vicenda contenziosa conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V., n. 7725 del 2022), quanto disposto con la precedente Delibera n. 465 del 12 ottobre 2022, prevedendo anche con finalità deflattiva del contenzioso, che si applichi la decorrenza economica del 1° gennaio 2020 per tutti i dipendenti.

Da ultimo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3289 del 10 aprile 2024, ha riconosciuto la piena legittimità dell'operato dell'Autorità, affermando in particolare che stante la peculiarità e specificità della funzione svolta, l'ANAC non era obbligata a riprodurre in modo speculare gli stessi livelli di primo inquadramento riconosciuti dall'AGCM ai propri dipendenti all'atto della sua istituzione, pur adottando, nella specie, l'ordinamento giuridico ed economico dell'AGCM e le corrispondenti tabelle retributive.

L'Autorità, al fine di ottemperare ai principi enunciati nella sentenza n. 7725 del 2022, e quindi operare una opportuna differenziazione dell'inquadramento rispetto agli anni di attività svolta dal personale, ha ritenuto di rapportare il primo inquadramento ad un parametro oggettivo, inequivoco e riferibile a tutti i dipendenti: l'anzianità di servizio. Il Consiglio di Stato nella predetta sentenza ha ritenuto che la scelta dell'Autorità sia *"ragionevole e priva di vizi logici, e perfettamente idonea a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, con la quale si è statuito la prevalenza del criterio della 'contiguità giuridica' rispetto a quello della 'contiguità economica'"*. La sentenza ha altresì confermato che gli effetti del giudicato non potessero essere circoscritti ai soli ricorrenti, sottolineando che *"ad opinare diversamente si determinerebbe una sostanziale ed inammissibile vanificazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento (art. 3 Cost.), con la conseguenza che l'approvazione di una nuova tabella di primo inquadramento deve essere applicata a tutto il personale"*.



Da quanto sopra evidenziato e da quanto risulta dalla documentazione allegata alla presente nota, si evince in modo chiaro la pretestuosità delle pretese sindacali riportate nell'interpellanza e come, invece, l'intero operato dell'Autorità nei confronti del personale sia stato improntato alla massima trasparenza, al riconoscimento del merito e alla corretta gestione, cercando di contenere gli eccessivi esborsi richiesti dalla rappresentanza sindacale UGL, inaccettabili specie in un momento come questo, considerato che tali spese finiscono per accrescersi nel tempo e pesare sul finanziamento posto a carico delle amministrazioni e delle imprese che partecipano alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.